



# COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

## Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 74 del 09/07/2024

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL VIALE SANT'EFISIO MARTIRE NEI GIORNI 10 E 11 LUGLIO 2024 AL FINE DI CONSENTIRE LAVORI DI FRESATURA E BITUMAZIONE.

### *IL RESPONSABILE DEL SETTORE*

PREMESSO che in data 09/07/2024, la ditta Valenza Costruzioni inoltra a mezzo mail una richiesta inerente l'emanazione di un'ordinanza, avente ad oggetto l'interdizione della circolazione stradale, al fine di consentire lavori di fresatura dell'asfalto e bitumazione del Viale Sant'Efisio Martire;

CONSIDERATO che per effettuare i lavori di bitumazione della sede stradale occorre interdire la circolazione della via Sant'Efisio, dagli accessi della SS 195 accesso adiacente al condominio Maddalena e accesso rotonda Maddalena fianco a ristorante Sa Cardiga, e, che, dalla rotonda del Mara Mura fino all'accesso dei parcheggi a pagamento sarà istituito il doppio senso di circolazione con accesso e uscita dalla SS 195 rotonda Mara Mura;

CONSIDERATO che si intende interdire la circolazione nell'area dei lavori, dal condominio Maddalena alla nuova fermata del trasporto pubblico locale, ARST E BAIRE;

PRESO ATTO che è necessario interdire il passaggio al trasporto pubblico con soppressione della fermata nelle due giornate di lavori, 10 e 11 Luglio 2024;

RITENUTO opportuno dover garantire l'uscita e l'ingresso dei residenti del condominio Maddalena;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per la prosecuzione dei lavori è necessario mettere in sicurezza l'area di cantiere nel Viale Sant'Efisio, da lottizzazione Maddalena – ai parcheggi a pagamento come sopra indicato;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"; - la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

**ORDINA**



- Nei giorni 10 e 11 luglio 2024 dalle ore 7,00 alle ore 20,00 l'interdizione della sosta ambo i lati nel viale Sant'Efisio Martire, in tutta l'area di cantiere, dal condominio Maddalena all'area dei parcheggi a pagamento;
- Nei giorni 10 e 11 Luglio 2024 doppio senso di circolazione nel viale sant'Efisio Martire dalla rotonda Mara Mura, con accesso e uscita nella SS 195, fino all'area dedicata ai parcheggi a pagamento;
- Divieto di transito nei due accessi che dalla SS 195 si immettono nel Viale Sant'Efisio Martire;
- Divieto di circolazione lungo il viale Sant'Efisio, dagli accessi della SS 195, Maddalena e Sa Cardiga, fino a all'area dei parcheggi a pagamento ad eccezione dei residenti del Condominio e dei residenti del Viale Sant'Efisio;
- Doppio senso di circolazione dalla rotonda del Mara Mura, con accesso e uscita, fino all'area dei parcheggi a pagamento;

### **DISPONE**

- che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda:
  - all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
  - per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
  - a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
  - ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali; Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013). La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.



### SI INFORMANO

Gli interessati che: il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034 ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ditta Valenza Costruzioni S.r.l. -Dott. Salvatore Ladu;

E' trasmessa per conoscenza:

- |  |              |
|--|--------------|
| - al Sindaco                               | Sede;        |
| - stazione Carabinieri                     | Capoterra;   |
| - all'Anas                                 | Cagliari ;   |
| - al Settore LL.PP. Ing. Antonio Cingolani | Sede;        |
| - al Capo Condomino Maddalena              | Capoterra –  |
| all'Azienda di trasporti ARST              | Cagliari;    |
| - alla Ditta trasporti Baire               | Capoterra;   |
| - alla Teknoservice                        | Capoterra; - |
| albo Pretorio Sito Istituzionale.          |              |

Capoterra, lì 09/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*Dott.ssa Roberta Maxia*